

Provincia di Lecce

Servizio Tutela Ambientale e transizione ecologica.

PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Città di Gallipoli

SETTORE 3: Sviluppo del Territorio,

Lavori Pubblici e Ambiente

Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni Ambientali e Parco

PEC: retiinfrastrutturali.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: d.lgs n.152/2006, L.R. n.26/2022. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, inerente al "Progetto integrato di recupero ambientale, messa in sicurezza e riqualificazione funzionale di un'area di cava parzialmente dismessa e non più suscettibile di ulteriore sfruttamento estrattivo, mediante rinaturalizzazione con specie arboree autoctone e realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "gallipoli 01", di potenza nominale pari a 20mwp, integrato con sistema di accumulo da 120 mwh, con relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Gallipoli". proponente: TOM ENERGY srl (C.F./P.IVA 05293400759) - riscontro

A riscontro della comunicazione ex art.27 bis del d.lgs n.152/2006 inoltrata dal Vs. Servizio a mezzo PEC in data 22/07/2026, acquisita al prot. n. 0441199 del 28/07/2026, ed inerente la proposta progettuale evidenziata in oggetto, esaminata la documentazione pubblicata, si fa presente quanto segue.

Premesso che

- ai sensi dell'**art. 15, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024** (Testo Unico delle fonti rinnovabili), le disposizioni previgenti, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 199/2021, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data del 30 dicembre 2024; che la presente istanza, presentata in data 22/07/2026, non rientra tra le predette procedure in corso, dovendosi pertanto applicare il D.Lgs. n. 190/2024, fermo restando quanto previsto dall'**art. 1, comma 3** del medesimo decreto in ordine all'adeguamento delle Regioni e degli enti locali;
- ai sensi dell'**art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 28/2011**, introdotto dal D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012: «Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;
- ai sensi dell'**art. 37, comma 2 della L.R. n. 51/2021**: «Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente»;
- ai sensi dell'**art. 37, comma 3 della medesima L.R. n. 51/2021**: «Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006, nonché le procedure paesaggistiche»;
- ai sensi dell'**art. 11-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 190/2024**, come modificato dal D.Lgs. n. 175/2025: «L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2)»;
- ai sensi dell'**art. 11-bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 190/2024**: «le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento»;
- ai sensi dell'**art. 11-bis, comma 1, lettera l), numero 1) del D.Lgs. n. 190/2024**: «le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento»;
- ai sensi dell'**art. 11-bis, comma 1, lettera l), numero 6) del D.Lgs. n. 190/2024**: «gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale»;
- ai sensi dell'**art. 16 della L.R. n. 22/2019**: «- il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell'esercente» (comma 1); «- Il progetto di

recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all'inizio dell'attività estrattiva, purché tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici»;

- ai sensi dell'**art. 32 della L.R. n. 22/2019**: «Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 33, chiunque eserciti attività estrattiva abusiva e/o in difformità è obbligato a effettuare, a sue spese, la messa in sicurezza e il ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di apposito progetto al comune competente per territorio, che provvede alla sua approvazione e al relativo collaudo secondo le procedure di cui all'articolo 19»;

- ai sensi dell'**art. 104 del D.P.R. n. 128/1959** e dell'**art. 36 della L.R. n. 22/2019**: «è vietato effettuare scavi minerari finalizzati alla ricerca o estrazione del giacimento, a distanza inferiore a: ... b) venti metri da strade di uso pubblico carrozzabile, autostrade, tranvie, corsi d'acqua senza opere di difesa, sostegni o cavi interrati di elettrodotti, linee telefoniche o telegrafiche, sostegni di teleferiche che non siano ad esclusivo uso dell'attività estrattiva»;

- ai sensi dell'**art. 27 della L.R. n. 22/2019**: «1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), la Regione, di concerto con i comuni, provvede al censimento delle aree di cava dismesse e ne accerta lo stato in relazione alla estensione, altezza dei fronti, pericolosità idrogeologica, distanza aree urbanizzate, grado di naturalizzazione, distanza da aree boscate, contesto territoriale, presenza di rifiuti e regime di proprietà. 2. Il censimento di cui al comma 1 è parte integrante del PRAE e definisce strategie e indirizzi per il recupero delle cave dismesse fissando le norme tecniche per il recupero e le priorità in base ai seguenti criteri: a) riduzione dei rischi per la sicurezza e salute della popolazione; b) riduzione della pericolosità idrogeologica; c) caratteristiche e dimensioni del sito; d) grado di naturalizzazione e ruolo ecologico del sito; e) localizzazione e stato giuridico del sito; f) caratteristiche e qualità dell'ambito paesaggistico; g) densità di cave dismesse sul territorio comunale; h) interferenza con aree residenziali; i) grado di infrastrutturazione dell'area. Il censimento di cui al comma 1 individua le cave dismesse suscettibili di riattivazione di cui all'articolo 13. 4. La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, con priorità per quelli all'interno delle aree protette, sulla base di proposte progettuali presentate dai comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata la compatibilità con il PRAE. 5. Nelle aree di cui al presente articolo, il comune competente, di concerto con la Regione, qualora siano rilevati pericoli per la pubblica sicurezza e/o situazioni di emergenza igienico-sanitaria, intima al proprietario dei terreni o agli aventi diritto di eseguire, entro il termine coerente con le caratteristiche e complessità degli interventi previsti, le opere strettamente necessarie alla messa in sicurezza e bonifica dei luoghi. Nel caso di mancato adempimento, il comune effettua i suddetti interventi con addebito delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo»;

- ai sensi dell'**art. 4 delle NTA del PRAE** approvato con DGR n. 445/2010: «I piani particolareggiati hanno funzione di riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale. I P.P., pertanto, in particolare: - individuano le aree da destinare all'attività estrattiva; - assicurano il risanamento e il recupero delle aree già interessate da attività estrattiva, individuano le destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento. Le destinazioni devono essere determinate sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate; - individuano le perimetrazioni dei ravaneti favorendo il riutilizzo del materiale»;

- ai sensi del **D.M. 21 giugno 2024**, recante i principi e criteri omogenei per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, adottato in attuazione dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021, ora richiamato dall'**art. 11-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 190/2024**;

Rilevato che

1. Si evidenzia preliminarmente che il proponente fa più volte riferimento negli elaborati alla "Relazione attività di ausiliario di Polizia Giudiziaria" redatta da funzionario del Servizio scrivente nell'ambito della funzione prevista dall'articolo 348, comma 4, c.p.p. Tale relazione costituisce atto d'indagine coperto dal segreto istruttorio e, in quanto tale, è estranea per natura al presente procedimento amministrativo. Il proponente, del tutto estraneo ai relativi accertamenti penali, non ha allegato né l'autorizzazione del Pubblico Ministero o del Giudice procedente al rilascio della copia, né altro elemento idoneo a dimostrarne la legittima provenienza. È pertanto necessario che il proponente chiarisca il titolo giuridico di possesso della relazione (ad esempio: ricevuta di accesso agli atti presso l'Autorità Giudiziaria, qualifica di parte nel procedimento, etc.), al fine di consentire allo scrivente Servizio e all'Autorità competente di valutare l'ammissibilità della documentazione progettuale che vi fa riferimento. In difetto, detta documentazione non potrà essere utilizzata nel presente procedimento.
2. La ricognizione effettuata sulla base della suddetta "Relazione attività di ausiliario di Polizia Giudiziaria" e gli schemi grafici all'"Allegato 7" della relazione descrittiva sono peraltro fuorvianti. Vengono infatti riportate come "CAVE AUTORIZZATE" sia aree che non lo sono mai state, sia aree che non lo sono più alla data attuale.

È bene infatti chiarire che, ad oggi non sussiste nell'intero comprensorio estrattivo, alcuna attività estrattiva (come definita dalla legge mineraria regionale) in possesso di autorizzazione valida e vigente.

Il perimetro di cava indicato con la lettera "F" nell'allegato n.7 e individuato come "*Nulla Osta prt. 38/MIN/LE1039 del 02.11.2004 per il progetto di recupero e messa in sicurezza rilasciato alla ditta MATER CARPARO LAVORAZIONE Fgl. 12 Ptcc. 74 - 75 - 76 Sulle Ptcc. 62 - 25 e parte 69 del Fgl. 12 si esercitava attività abusiva a cura della società STIL PIETRA*" non è mai stato riferito ad attività di cava. Il nulla osta citato non è infatti un titolo minerario e fa riferimento ad un progetto di ricomposizione ambientale che non ha mai conseguito, per quanto a conoscenza dello scrivente, alcun titolo autorizzativo.

Il perimetro di cava indicato con la lettera "C" nell'allegato n.7 e individuato come "*Esercente: MAURO CAVAMONTI - Autorizzato con D.D. 135/2017 Fgl. 12 Ptcc. 6parte - 40parte*", come peraltro riportato nello schema planimetrico della nota prot. N.0659445/2025 del 21/11/2025 recante parere reso dal Servizio scrivente nell'ambito del precedente procedimento inerente un'analoga proposta progettuale nel medesimo bacino estrattivo avanzata dal medesimo proponente, è area di cava non autorizzata. Il titolo autorizzativo con D.D. 135/2017 non è mai stato efficace per inadempienza del titolare e gli scavi ivi effettuati sono da ritenersi abusivi.

In riferimento alle attività indicate come "*Esercente: STEFANELLI EZIO - Autorizzato per la lavorazione pietra - Foglio 12 particella 66*" ed "*Esercente: LA CAVA S.A.S. - Autorizzato per la lavorazione pietra - Foglio 12 particella 69*" nell'allegato n.8 alla relazione descrittiva, si specifica che le stesse non sono qualificabili come attività estrattive.

Tanto al fine di determinare correttamente l'area idonea in relazione alle normative innanzi richiamate.

3. Per ciò che attiene all'interferenza con il Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) Puglia si rileva che le superfici su cui si sviluppa la proposta progettuale in esame occupa una rilevante superficie ricadente interamente nell'area a "Vocazione estrattiva per la pietra ornamentale", nel bacino estrattivo individuato come "*Giacimento del Carparo di Gallipoli*" e sottoposto a Piano Particolareggiato ai sensi dell'art.4 delle relative NTA.

L'area costituisce l'unico sito di reperimento del "carparo" sul territorio regionale, che ben oltre la definizione di materiale di pregio ai sensi della lettera "b" dell'art.3 della l.r. n.22/2019, costituisce il materiale storico della cultura materiale e architettonico dell'intorno territoriale.

La Giunta Regionale con deliberazioni n. 1671 del 27.11.2023 e n.1144 del 04.08.2025 ha inteso dare nuovo impulso alla definizione del livello attuativo del Piano Regionale delle Attività Estrattive costituito dai Piani Particolareggiati di cui agli artt. nn.4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.A.E attraverso l'avvio di una ricognizione dell'effettiva volontà da parte degli enti comunali delegati per l'iter finalizzato alla redazione della proposta di Piano Particolareggiato d'interesse. Con le citate deliberazioni sono altresì stati approvati il nuovo "Schema di Convenzione per la disciplina della redazione dei Piani particolareggiati", nonché il contributo regionale da concedere ai comuni delegati.

Il Comune di Gallipoli ha manifestato con nota Prot. n. 0019408 del 22.03.2024 delegati per l'iter finalizzato alla redazione della proposta di Piano Particolareggiato d'interesse ed il Servizio scrivente ha adottato la determinazione dirigenziale n. 090/DIR/2025/00259 del 01.10.2025 avente ad oggetto "*Impegno di spesa a favore dei Comuni delegati alla redazione dei Piani Particolareggiati del Piano Regionale delle Attività Estrattive*".

Nell'ambito del suddetto Piano Particolareggiato confluirà altresì la ricognizione dello stato delle cave dismesse come definite dalla l.r. n.22/2019, per ciò che attiene alle disposizioni di cui all'art.27 della medesima legge regionale. La proposta progettuale riporta una denominazione fuorviante poiché non interessa "*una cava dismessa*", ma pressoché l'intero comprensorio estrattivo ed una serie di siti per alcuni dei quali sussistono diversi atti e provvedimenti minerari ed i conseguenti obblighi di legge.

In riferimento all'area oggetto della proposta progettuale, a fronte del valore della risorsa mineraria, non vi è tuttavia alcun cenno o informazione circa la presenza di giacimento residuo, se non affermazioni, non supportate da alcun elemento, studio e/o analisi, che qualificano l'area come "*non suscettibile di ulteriore sfruttamento*".

4. In relazione ai richiamati obblighi di recupero preliminare di cui all'art.37 della l.r. 51/2021 e dell'art.16 della l.r. n.22/2019, si rileva che, benché l'intervento proposto faccia riferimento a *interventi di ripristino e recupero ambientale*, tali interventi non sono esaurientemente descritti né dettagliati, specie a fronte della complessa e articolata morfologia del sito. L'intervento di "*livellamento*" di ampie aree del comparto, che comunque non configura un "ripristino", è descritto e rappresentato in maniera sommaria, ad una scala inadeguata e non è fornita altresì alcuna informazione circa la viabilità di cantiere, le volumetrie dei materiali di apporto e asporto, né tantomeno un'analisi che illustri sufficientemente le modalità dell'intervento. L'intervento, che prevede la realizzazione di un unico piano attestato ad una medesima quota su un'area così estesa, qualora realizzato nel contesto in esame, comporta interventi rilevanti di movimentazione di materiali, con abbattimento di setti e volumi costituiti da giacimento calcarenitico.

Dall'esame degli elaborati si apprende ad esempio che *"Le operazioni di recupero ambientale prevedono prioritariamente il riutilizzo dei materiali residuali derivanti dalle pregresse attività estrattive presenti all'interno della cava."*. Detta affermazione appare generica e non ben circostanziata. Non è chiaro infatti se tale riutilizzo configuri attività estrattiva ai sensi della l.r. n.22/2019 e relative Linee Guida di attuazione, che dovrebbe essere eseguita in vigenza di un titolo minerario.

Allo stesso modo le opere di piantumazione e ricostruzione di nuclei di vegetazione appaiono sommariamente descritte e comunque non sufficientemente dettagliate.

Si evidenzia che, all'interno dell'area di progetto sono state evidenziate diverse criticità per ciò che concerne la sicurezza e stabilità dei percorsi del comparto e di alcuni fronti e diaframmi calcarenitici, per la gestione dei rifiuti di estrazione ex d.lgs n.117/2008, per la presenza di differenti punti di messa a giorno della falda ai fini della captazione non autorizzata della risorsa idrica a servizio di attività estrattiva abusiva. In relazione a tali difformità discendono obblighi di messa in pristino e messa in sicurezza e sono stati altresì adottati provvedimenti di Polizia mineraria ex DPR n.128/1959 da parte del Comune di Gallipoli.

La complessa articolazione morfologica del sito, le differenti criticità generate dalla pregressa attività estrattiva (ivi compresi i punti di messa a giorno della falda), la presenza di nuclei di vegetazione che di fatto sembrano escludere alcune aree dall'accezione di "degrado" richiamata dalle norme citate in premessa, comportano la necessità di una progettazione di dettaglio, basata su un rilievo analitico dello stato dei luoghi e su soluzioni progettuali altrettanto dettagliate che sono tuttavia assenti nella proposta progettuale esaminata.

5. La realizzazione dei cavidotti a servizio dell'impianto, in ragione delle norme richiamate in premessa (art.104 del DPR n.128/1959 e dell'art.36 della l.r. n.22/2019), genera interferenza con gli scavi minerari, interferenza per altro non evidenziata nella proposta progettuale in esame.
6. È stata altresì accertata sulle aree interessate dal progetto in esame attività di gestione rifiuti non autorizzata in relazione alla quale non si ha tuttavia contezza degli atti e provvedimenti eventualmente adottati dal Comune e dall'Autorità giudiziaria e di eventuali interventi di rimozione/bonifica da parte dei soggetti responsabili.
7. Al di là di un elaborato in cui si prospetta una regolamentazione del traffico veicolare su un tratto della viabilità di comparto caratterizzato da una ridotta sezione stradale con margini a strapiombo, il progetto è del tutto sprovvisto di documentazione atta a valutare l'interferenza ed eventuali misure di coordinamento ai fini della sicurezza, con le attività estrattive del comparto e con quelle inerenti la trasformazione del materiale di cava ad oggi presenti nell'area e oggetto peraltro di diversi procedimenti in essere presso il Comune competente.
- a) La proposta progettuale a fronte della già evidenziata individuazione incompleta ed erronea dello stato giuridico – amministrativo dei siti di cava, non apporta altresì alcun elemento teso a caratterizzare e descrivere lo stato dei luoghi con riferimento ai criteri di cui all'art. 27 della l.r. 22/2019 ed in relazione, ad esempio, alla presenza di aree rinaturalizzate dalla ricolonizzazione della vegetazione spontanea.

Ritenuto che:

1. L'attività estrattiva costituisce attività di preminente interesse pubblico perché la legge mineraria (R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modifiche) prevede l'avocazione del deposito nel caso di inerzia del proprietario del fondo a sfruttare la risorsa collettiva, prevalendo su interessi privati e destinazioni urbanistiche ordinarie proprio in virtù della sua natura di interesse pubblico specifico, come sancito dal principio di utilità sociale e dall'interesse generale; l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e la prevalenza è giustificata finché la risorsa non è esaurita (sebbene tale prevalenza sia soggetta a limiti e bilanciamenti, in particolare con la tutela dell'ambiente e del paesaggio). Le cave e le torbiere infatti sono del proprietario del suolo, ma egli deve sfruttarle ed è soggetto al controllo della P.A. In ragione di detto preminente interesse pubblico, nella ipotesi di negligente sfruttamento la P.A. ha il potere di intervenire e affidare la gestione della cava a terzi che siano in grado di sfruttarla in modo proficuo per l'economia e la collettività (cfr. art. 45, r.d. n. 1443/1927). La connotazione di rilevante interesse pubblico che la legge attribuisce ai giacimenti di cave per la loro valorizzazione economica e sociale limita la piena disponibilità del proprietario una volta che la risorsa è stata scoperta e resa accessibile. Questo significa che il proprietario non può liberamente cambiare la destinazione d'uso del suolo o dei depositi estrattivi, perché l'interesse pubblico alla valorizzazione della risorsa prevale.
2. L'area ha rilevante e particolare vocazione estrattiva, correlata altresì alla presenza di *"materiale di pregio"* come definito dalla l.r. n.22/2019 e dal PRAE vigente, peraltro unico ambito estrattivo del "carparo" sul territorio regionale, materiale legato alla cultura storico-architettonica del territorio. Il Piano Particolareggiato del PRAE del bacino estrattivo in esame è

in fase di redazione e non si è pertanto pervenuti alla individuazione delle aree *“non suscettibili di ulteriore sfruttamento”*. A fronte di tali interferenze, il progetto occupa buona parte del comprensorio estrattivo, per un'estensione tale da pregiudicare buona parte dell'azione di pianificazione in essere in relazione agli obiettivi di cui al richiamato art.4 delle NTA del PRAE, con riferimento, in particolare, alle funzioni di *“riordino dell'attività estrattiva finalizzata al recupero del territorio sotto il profilo paesaggistico ed ambientale”*, alla individuazione delle *“aree da destinare all'attività estrattiva”*, delle *“destinazioni finali o di recupero ammesse per ogni singolo giacimento sulla base della tipologia di cava, dei materiali estraibili e del contesto territoriale ed ambientale in cui le cave sono ubicate”*, nonché alla ricognizione delle caratteristiche e criteri di cui all'art.27 della l.r. n.22/2019.

3. La proposta progettuale risulta carente in particolare in relazione all'interferenza con i siti estrattivi e le altre attività presenti, alla ricognizione dei siti oggetto di provvedimenti minerari (di autorizzazione, sospensione attività estrattiva abusiva, etc.) e, in generale, per ciò che attiene alle interferenze in materia di sicurezza e Polizia mineraria anche con riferimento alle criticità innanzi rappresentate.
4. Non risultano posti in essere per i siti interessati dalla proposta progettuale gli obblighi di recupero di cui all'art.16 della l.r. n.22/2019 per ciò che attiene ai siti oggetto di provvedimenti minerari e all'art.37 della l.r. 51/2021 in riferimento ai restanti eventuali siti di cava dismessi.

A tal proposito si specifica che:

- per i siti che hanno conseguito provvedimento di autorizzazione mineraria la realizzazione di impianti fotovoltaici, in quanto attività non consentita nel perimetro di cava, presuppone il perfezionamento delle procedure di estinzione del sito estrattivo ex art.19 della l.r. n.22/2019, con assolvimento degli obblighi di recupero e messa in sicurezza da parte dell'esercente, secondo le previsioni e prescrizioni approvate all'esito dei relativi procedimenti autorizzativi, ferma e impregiudicata la facoltà di presentare al Comune territorialmente competente eventuale proposta di variante al piano di recupero.
- i siti in cui sia stata accertata attività estrattiva abusiva come definita dalla vigente legge mineraria regionale, non si configurano quali cave e sono soggette all'obbligo di *“ripristino”* di cui all'art.32 della l.r. n.22/2019.
- per i siti di cava in cui l'attività sia stata effettuata prima del passaggio di competenze alla Regione (1977) (per le quali questo Servizio non ha rilasciato alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per le quali non sussiste documentazione alcuna presso l'archivio del Servizio) resta a carico dei soggetti proponenti dimostrare la legittimità dell'attività mineraria mediante l'avvenuto adempimento agli obblighi di cui al D.P.R. n.128 del 09/04/1959 e relativo invio della documentazione prevista (denuncia di esercizio ex art.24, dei piani topografici e del programma generale dei lavori e delle coltivazioni) all'Autorità di vigilanza (Distretto minerario di Napoli fino al 1977) e al comune. Per tali aree la realizzazione di impianti FER - ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010 - presuppone che le aree siano comunque oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale in applicazione di quanto previsto ai sensi dell'art. 37 comma 2 della l.r. n. 51/2021; i progetti di recupero ambientale e di riqualificazione dei siti estrattivi dismessi, qualora comportano prelievo dei materiali di cava presenti in sito, sono anch'essi soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2019.

In definitiva, alla luce di quanto sopra riportato e fermo restando quanto rappresentato in ordine all'utilizzo della *“Relazione attività di ausiliario di Polizia Giudiziaria”* si ritiene che la proposta progettuale non consente in primo luogo di valutare l'interesse minerario sussistente all'interno delle aree interessate nel bacino estrattivo, pur occupandone una rilevante porzione, tale da delineare una scelta pressoché definitiva prima ancora della definizione del percorso di pianificazione di dettaglio previsto dal Piano regionale delle Attività Estrattive (Piano Particolareggiato). Peraltro tale lacuna non permette altresì di contemperare il pur rilevante interesse sotteso alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Anche gli interventi di riordino, messa in sicurezza e recupero proposti appaiono appena delineati, scarsamente dettagliati e comunque caratterizzati da una soluzione progettuale non condivisibile e approssimativa (la creazione di una superficie attestata ad un unico livello) che, da un lato cancella il paesaggio minerario e dall'altro mal si adatta alla complessità morfologica del sito e alle sue numerose criticità.

Il quadro conoscitivo dell'area appare incompleto ed erroneo e non documenta sufficientemente lo stato dei luoghi per ciò che attiene allo stato di naturalizzazione delle aree, allo stato giuridico delle attività, alla viabilità di comparto e alle relative implicazioni in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

In considerazione di quanto innanzi, con particolare riferimento alle carenze progettuali e al contrasto con la normativa e la pianificazione regionale mineraria, si esprime, per ciò che attiene ai profili di competenza, parere non favorevole alla realizzazione della proposta progettuale in esame.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

E.Q. Coordinamento A.ES
arch. Enrico Ancora

E.Q. A.ES. province di BA e TA
dott.ssa Chiara Macchiavelli

E.Q. A.ES. province di BR e LE
Dott. Guido Palma

Il Dirigente ad interim del Servizio
Ing. Sergio De Feudis

PROVINCIA DI LECCE - Prot. N.44030 del 18-08-2026 - Arrivo